

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 5864	Sezione: III
------------	--------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: Euro 2.100,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il tribunale di Parma con sentenza del 24.03.2009 dichiarava lo Z. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., lo condannava alla pena di Euro 2.100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con pena sospesa, subordinata all'adempimento dell'obbligo del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Condannava poi lo Z. al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, B.G., liquidandoli nella misura complessiva di Euro 5.000,00. Condannava altresì l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.500,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e Cassa Avvocati come per legge.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	morte		

Fattispecie

non sottoponeva i lavoratori notturni, B.G. e M.G. alle prescritte visite mediche iniziali e periodiche nel periodo in cui essi erano in forza presso l'hotel come portieri di notte.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Salute & Sicurezza
Ulteriori soggetti lesi:				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

E' nella specie priva di rilievo la tesi difensiva secondo cui l'introduzione della sanzione penale della violazione del disposto del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 14, comma 1, (di attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) - che prescrive che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi- sarebbe avvenuta soltanto con il D.Lgs. n. 213 del 2004 che ha inserito, nel cit. D.Lgs. n. 66 del 2003, l'art. 18 bis; norma questa che ha previsto che la violazione delle

disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 Euro a 4.131 Euro. La condotta dell'imputato - a carattere permanente essendo perdurata nel tempo l'omissione delle prescritte visite mediche per i lavoratori adibiti a lavoro notturno (B.G. e M. G.) - è infatti contestata a tutto il mese di agosto 2006 ed è risultata fino a tale epoca per il B. e a tutto il 2005 per il M., ossia fino ad epoca ampiamente successiva all'introduzione del cit. art. 18 bis.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi Euro 2.166,40, oltre accessori di legge.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.